

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 13 NOVEMBRE 2015

n. 148



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1881

Cont. 3830/98/CO/GI/GR. Opposizione a procedura esecutiva di cui alla sentenza n. 3697/13 del Tribunale di Bari - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Pag. 48855

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1891

Cont. n. 1016/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/B. D. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48856

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1892

1005/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/T. A. S. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48857

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1893

1006/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/F. F. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48859

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1894

Cont. n. 1011/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/F. M.N.C. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48860

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1895

Cont. n. 1024/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/E. G. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1896

Cont. n. 1032/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/B. L. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1897

Cont. n. 1025/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/L. N. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 48865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1898

Cont. 866/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Ricorso n. 918/2015 - II Sez. - Farmacia “Dr. A.A.” c/ Regione Puglia + altri. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 48866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1911

Cont. N.1409/14/AL - TAR Bari - Associazione per lo Sviluppo Culturale A. Volta / Regione Puglia - Costituzione in giudizio.

Pag. 48869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1912

Cont. n.1930/12/AL - TAR Bari - Consiglio di Stato - I.T. c / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 48870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1913

Cont. n.789/15/FR - TAR Lecce - E.V. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 48870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1914

Cont. n. 1380/14/FR TAR Lazio Roma - R.C. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 48871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1923

Cont. n.867/15/GA. B.F. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Alberto Coccioli.

Pag. 48872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1937

Cont. n. 601/04/SC - Tribunale Brindisi - Riassunzione a seguito rinvio Cassazione con Sentenza n. 18571/2015 - Regione Puglia c/B.G. - Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale interno Maria Scattaglia.

Pag. 48873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1954

Cont. n. 1558/11/AL TAR Lecce - T.I. s.p.a. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 48874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1955

Cont. n. 1231/14/AL Tribunale di Bari - D.A. / Regione Puglia. Non opposizione a d.i. n. 4205/14.

Pag. 48875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1956

Cont. n.647/13/AL Tribunale di Bari - D. S.r.l. / Regione Puglia. Non opposizione a decreto ingiuntivo n. 1062/13.

Pag. 48876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1957

Cont. n. 646/13/AL Tribunale di Bari - D. S.r.l. / Regione Puglia. Non opposizione a decreto ingiuntivo n. 1063/13.

Pag. 48877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1967

Cont. n. 953/15/SC - Tribunale di Bari - D.G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno Avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Pag. 48877

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1881

Cont. 3830/98/CO/GI/GR. Opposizione a procedura esecutiva di cui alla sentenza n. 3697/13 del Tribunale di Bari - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 904 del 25/7/2000 la Giunta Regionale ha deliberato di incaricare il Settore Legale e Contenzioso della G.R. al fine di procedere al recupero della somma di £.8.543.894.850, non dovuta ed introitata con esecuzioni forzate dalla Casa di Cura D. S. s.r.l., quale gestore della Casa di Cura "S. G.La n", sita in Bari per gli anni 1992,1993 e 1994;

con provvedimento n. 277 del 20/3/2001 la G.R. ha deliberato di procedere al recupero della suddetta somma conferendo mandato difensivo all'avv. Michele Spinelli, deceduto in data 13/3/2002;

con successivo provvedimento n.1217 del 30/9/2002 la G.R. ha provveduto alla sostituzione del prefato legale ed ha nominato l'avv. Mario Spinelli;

la II sezione Civile del Tribunale di Bari, nella persona del G.U., dott.ssa Rosa Pasculli, con sentenza n.3697/13, depositata in data 7/11/2013, ha rigettato la domanda attorea, così come proposta dalla Regione Puglia, ed ha, altresì, condannato la stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della s.r.l. convenuta;

con provvedimento n. 472 del 14/3/2014 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre gravame avverso la sentenza n. 3697/13 del Tribunale di Bari a mezzo del prefato legale, avv. Mario spinelli;

In forza della predetta sentenza n. 3697/13, munita della formula esecutiva, la medesima D.S. in data 19/2/2015 ha notificato atto di precetto e, successivamente, in data 11/3/2015 ha notificato atto di pignoramento presso terzi;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Bilancio e Ragioneria - Ufficio Entrate con nota prot. AOO_116/7307 del 19/5/2015 e con successiva email del 25/6/2015, ha ravvisato la necessità di proporre opposizione alla procedura esecutiva di cui innanzi e, pertanto, con proprio provvedimento datato 8/7/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al legale già officiato nei precedenti gradi di giudizio, Avv. Mario Spinelli, nato a Bari il 27/2/1953 e ivi domiciliato in Via De Rossi, 27 - codice fiscale: SPN MRA 53B27 A662Y (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Mario Spinelli è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 975,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 8/7/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 66.000,00; Settore di spesa:Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.237,08, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 975,00 (imponibile), € 223,08 (IVA), € 39,(0COAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 2.199,00per contributo unificato e € 27,00 per le spese di iscrizione a ruolo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 371,12 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre opposizione alla procedura esecutiva di cui in premessa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1891

Cont. n. 1016/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/B. D. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 07/09/2015, l'Avv. D. B. ha chiesto l'annullamento:

dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia e della delibera del Consiglio regionale di convalida degli eletti del 22 luglio 2015 nella parte di interesse del ricorrente.

Con Decreto n. 326/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 12 novembre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1086/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e.i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1892

1005/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/T. A. S. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce

quanto segue. Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 1°/09/2015, il sig. T. A. S. ha chiesto l'annullamento:

dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale Regionale relativo all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015, nella parte in cui non hanno proceduto alla proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere regionale della Puglia nella circoscrizione elettorale di Lecce

Con Decreto n. 317/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 29 ottobre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1015/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1893

1006/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/F. F. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 1°/09/2015, la Dott.ssa F.F. ha chiesto l'annullamento:

del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale Regionale del 2/07/2015;

di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, dell'atto di rigetto, da parte dell'Ufficio Centrale regionale, dell'istanza prodotta dalla ricorrente in data 29/06/2015.

Con Decreto n. 318/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 29 ottobre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1018/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R.

e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1894

Cont. n. 1011/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/F. M.N.C. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 03/09/2015, l'Avv. M. N. C. F. ha chiesto l'annullamento:

del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale Regionale relativo all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015, relativamente alle operazioni previste dall'art. 15, comma 6, n. 5, lettera b. della legge 108/1968 preordinate alla determinazione e ripartizione dei seggi residuati tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al candidato Presidente proclamato eletto nella parte di interesse del ricorrente;

del provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia.

Con Decreto n. 316/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 29 ottobre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1009/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registra-

zioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1895

Cont. n. 1024/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/E. G. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 09/09/2015, il sig. E. G. ha chiesto l'annullamento:

del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;

della deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio regionale in data 22 luglio 2015, limitatamente alla convalida dell'elezione del controinteressato;

della nota del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni Prot. n. AOO 142/09.3.2015n. 350, unitamente alla copia conforme della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del 26 febbraio 2015 "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)";

della deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, avente ad oggetto "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norma per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

dell'atto di promulgazione della legge regionale recante "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2".

Con Decreto n. 323/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 29 ottobre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1080/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva

di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1896

Cont. n. 1032/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/B. L. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 10/09/2015, il sig. B.L. ha chiesto l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 30.6.2015, recante la data del 2.7.2015, nonché del verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale di Foggia del 20.6.2015.

Con Decreto n. 325/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 12 novembre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale

mediante la costituzione nel giudizio n. 1085/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1897

Cont. n. 1025/15/DL. TAR PUGLIA - BARI. Regione Puglia c/L. N. Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 09/09/2015, il sig. L. N. ha chiesto l'annullamento:

del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;

della deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio regionale in data 22 luglio 2015, limitatamente alla convalida dell'elezione del controinteressato;

della nota del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni Prot. n. AOO 142/09.3.2015n. 350, unitamente alla copia conforme della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del 26 febbraio 2015 "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)";

della deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, avente ad oggetto "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norma per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

dell'atto di promulgazione della legge regionale recante "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2".

Con Decreto n. 324/2015 il Presidente della II Sez. del TAR Puglia-Bari, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 29 ottobre 2015

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nel giudizio n. R.G. 1081/2015 incardinato innanzi al TAR Puglia - sede di Bari, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno,

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.796,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 4.796,06, comprensiva di IVA e CPA, di cui: 3.780,00 per compenso professionale, € 151,20 per CPA, € 864,86 per IVA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R.

e, quindi, di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR PUGLIA - BARI - a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1898

Cont. 866/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Ricorso n. 918/2015 - II Sez. - Farmacia "Dr. A.A." c/ Regione Puglia + altri. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 7.7.2015, la Farmacia Dott.ssa A. A. più 22, hanno agito dinanzi al TAR Puglia Bari, nei confronti della Regione Puglia più altri per l'accertamento e la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva:

"a) della carenza del diritto della ASL Bari a procedere, a titolo di indebito oggettivo, al recupero delle somme corrispondenti allo sconto farmaceutico sui medicinali generici, da parte delle Farmacie in favore del S.S.N., per gli anni 2005-2011, a seguito del ricalcolo del suddetto sconto, così come preannunciato con la nota ASL Bari del 9.12.14 prot. n. 223185, in applicazione della disciplina dalla stessa ritenuta assumibile retroattivamente, sul prezzo di

vendita al pubblico dei medicinali generici e non sul prezzo di riferimento,

b) che la ASL non ha diritto a pretendere l'applicazione dello sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo (al pubblico) superiore a quello di riferimento, sino all'adozione di specifico provvedimento della Giunta che modifichi la vigente regolamentazione così come determinata dalla DGR 2106/2001 la quale non prevede, conformemente agli indirizzi ministeriali, l'applicazione di sconti a carico dei farmacisti su tutti i farmaci generici, e tanto in ragione dell'ulteriore motivo costituito dal fatto che il comma 32 dell'art. 48 del D.L. 269/2003 lascia alle Regioni (per non aver determinato nulla in tal senso) la competenza a quest'ultime in ordine allo sconto (o meno) da applicarsi sui farmaci con prezzo maggiore di quello di rimborso, sconto che, ove non assumesse quest'ultimo a riferimento, sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non determinato sul "dovuto" (art. 1, comma 40 della L. 662/96) che costituisce la base rispetto a cui applicare gli sconti;

c) in via gradata, della carenza del diritto della ASL Bari a pretendere che lo sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento, ove dovuto in forza della vigente regolamentazione regionale, sia applicato sul prezzo di vendita piuttosto che sul prezzo di riferimento costituente quanto dovuto quale rimborso dal SSR al farmacista".

con il medesimo ricorso i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:

"a) accertare e dichiarare che la ASL Bari non ha nessun diritto di procedere al recupero, a titolo di indebito oggettivo, delle somme corrispondenti allo sconto farmaceutico sui medicinali equivalenti, da parte delle Farmacie in favore del S.S.N., per gli anni 2005-2011, a seguito del dichiarato ricalcolo del suddetto sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali generici, così come preannunciato con la nota ASL Bari del 9.12.14 prot. n. 223185;

b) accertare e dichiarare che la ASL Bari ha diritto a pretendere l'applicazione dello sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo superiore a quello di riferimento, solo a seguito di specifico provvedimento della Giunta che modifichi la vigente regolamentazione così come determinata dalla DGR 2106/2001 la quale non prevede, conformemente agli indirizzi ministeriali, l'applicazione di sconti a carico dei far-

macisti su tutti i farmaci generici, e tanto in ragione dell'ulteriore motivo costituito dal fatto che il comma 32 dell'art. 48 del D.L. 269/2003 lascia alle Regioni (per non aver determinato nulla in tal senso) la competenza a quest'ultime in ordine allo sconto (o meno) da applicarsi sui farmaci con prezzo maggiore di quello di rimborso, sconto che, ove non assumesse quest'ultimo a riferimento, sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non determinato sul "dovuto" (art. 1, comma 40 della L. 662/96) che costituisce la base rispetto a cui applicare gli sconti;

c) in via gradata, accertare e dichiarare che la ASL Bari non ha diritto a pretendere che lo sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento, ove dovuto, sia applicato sul prezzo di vendita piuttosto che sul prezzo di riferimento costituente quanto dovuto dal SSR.

d) ove ritenuto necessario ai fini della decisione del presente giudizio, dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del D.L. 78/2010 e s.m.i. per violazione dell'art. 117 Cost. nella parte in cui dispone le modalità di sconto sui rimborso relativi anche ai medicinali generici di cui all'art. 7 del d.l. n. n. 347/01, prevedendo che lo stesso vada applicato sul prezzo di vendita e non sul prezzo di rimborso e, conseguentemente, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio;

d) Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio";

con atto notificato il 28.7.2015 è intervenuto nel medesimo giudizio R.G. n. 918/2015 dinanzi al Tar Puglia - Sede di Bari - Sez. II, il Dott. A. V., quale titolare della omonima Farmacia, concludendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dai ricorrenti principali;

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato, con nota prot. AOO_152/11975 del 17.09.2015, di ravvisare la necessità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari, dinanzi al quale pendono altri ricorsi aventi analogo oggetto;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente p.t. della G.R., con proprio provvedimento urgente del 29 settembre 2015,

salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A6621; P.I.: 04666580727, unitamente agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 17.128,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro

il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010e s.m.i., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1911

Cont. N.1409/14/AL - TAR Bari - Associazione per lo Sviluppo Culturale A. Volta / Regione Puglia - Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato l'11.12.2014, l'Ass. A. Volta ha impugnato, tra l'altro, la DGR n. 748 del 17.4.2014 istitutiva dei Centri per l'Istruzione degli Adulti, nella parte in cui non ha individuato come destinatari del nuovo ordinamento anche gli istituti paritari e, in particolare, l'Associazione ricorrente;

con nota prot. 114 del 13.1.2015, il Servizio competente ha rappresentato l'esigenza di procedere alla costituzione in giudizio.

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca; Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 10 febbraio 2010 impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 10 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1912

Cont. n.1930/12/AL - TAR Bari - Consiglio di Stato - I.T. c / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, notificato in data 18.06.2013, la dott.ssa LT. ha impugnato la sentenza emessa dal TAR Puglia n. 672/2013, che ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

con nota del 08.07.2013, prot. n. 7882, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 4 - Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, "rilevata l'estraneità dell'amministrazione regionale rispetto alle censure addotte con ricorso", ha comunicato l'opportunità di non costituirsi in giudizio;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi net giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi net giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pulifunzione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1913

Cont. n.789/15/FR - TAR Lecce - E.V. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Lecce notificato in data 18.06.2015, il Sig. E.V. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., della nota prot. 31530 del 23.04.2015 del Comune di

Brindisi, a firma del Dirigente del Settore, avente ad oggetto: "pratica edilizia prot. n. 15728 del 21.02.2014 intestata a E.V. Provvedimento di diniego"; della nota prot. n. 35865 del 15.05.1982 del Comando del Vigili Urbani del Comune di Brindisi, a firma del Comandante dei VV.UU., avente ad oggetto: P.V. n. 642 a carico di E.V. per costruzione abusiva; della nota prot. n. 37592 del 13.05.2015 del Comune di Brindisi, a firma del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto: "pratica paesaggistica prot. n. 39549 del 22.05.2014 intestata a E.V."; della nota prot. n. 97219 del 19.12.2014 del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: "avvio del procedimento e sospensione dell'attività di stabilimento balneare ed eventuali attività connesse"; della nota prot. n. 42906 dell'1.06.2015 del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: "conclusione del procedimento e sospensione dell'attività di stabilimento balneare ed eventuali attività connesse nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/consequenziale;

con nota prot. n. A00_108/0008405 del 01.07.2015, il Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Demanio marittimo, considerata l'assenza di impugnazione di provvedimenti regionali, non ha ravvisato "motivi per i quali l'Amministrazione regionale possa ritenersi interessata ad un'eventuale propria costituzione in giudizio";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lecce, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1914

Cont. n. 1380/14/FR TAR Lazio Roma - R.C. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per motivi aggiunti al TAR Lazio - Roma, la R.C. ha chiesto l'annullamento della delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, avente ad oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse";

con nota prot. n. A00_162/0003920 del 15/05/2015, il Servizio Scuola, Università e Ricerca - Ufficio Sistema Istruzione non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio - Roma, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1923

Cont. n.867/15/GA. B.F. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Sig. B.F., dipendente regionale, conveniva in giudizio la Regione Puglia per l'accertamento e la dichiarazione di svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella cat. D, sin dal 30 giugno 1998, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione regionale alla corresponsione delle differenze retributive tra trattamento economico iniziale del profilo rivestito (CI) e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni svolte (D1), oltre interessi legali, con decorrenza da ottobre 2000 sino alla data del soddisfo;

il Servizio Personale e Organizzazione, con nota prot. A00_106 - 0016380 del 08.09.2015, ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio;

pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Alberto Coccioli, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si da atto che il mandato 6 stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72 comprensivo di IVA e CAP, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINATO
SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra Il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pan i ad € 3.996,72 (di cui € 3.150,00 per compensi professionali, € 720,72 per IVA ed € 126,00 per CAP), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Alberto Coccioli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, e pan i ad € 1.199,02 (di cui € 945,00 per compensi professionali, € 216,22 per IVA ed € 37,80 per CAP). Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 - comma 4 - lett. K e della deliberazione di GR n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso proposto dal Sig. B.F.

innanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;

di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Alberto Coccioli del Foro di Bari;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1937

Cont. n. 601/04/SC - Tribunale Brindisi - Riassunzione a seguito rinvio Cassazione con Sentenza n. 18571/2015 - Regione Puglia c/B.G. - Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo a legale interno Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso, ritualmente notificato, la Regione Puglia evocava in giudizio il sig. B.G. dinanzi alla S.C. di Cassazione, per veder cassata la sentenza n. 215/2008 emanata dal Tribunale di Brindisi - Sez. Dist. di Francavilla Fontana, in materia di contributi erogati dalla Regione per la siccità dell'annata agraria 1989-1990.

La Cassazione, con sentenza n. 18571/2015, accoglieva ricorso e cassava la sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, rinviava giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, affinché quest'ultimo si pronunciasse, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla medesima S.C.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessita di riassumere sollecitamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza. Settore di Spesa: Servizio Agricoltura; Valore della causa: euro 2.364,29

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 10 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di riassumere giudizio in parola dinanzi al Tribunale di Brindisi, così come in premessa specificato, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 10 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1954

Cont. n. 1558/11/AL TAR Lecce - T.I. s.p.a. / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Lecce notificato in data 25.10.2011, la T.I. S.p.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale del Commissario Straordinario dell'ASL Lecce n. 1434 del 01.08.2011 e ogni altro atto connesso e consequenziale;

con e-mail del 18.11.2011 il Servizio Affari Generali ha manifestato l'opportunità di non costituirsi in giudizio, "riguardando, ricorso, l'operato della commissione dell'ASL Lecce" e non provvedimenti dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lecce, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1955

Cont. n. 1231/14/AL Tribunale di Bari - D.A. / Regione Puglia. Non opposizione a d.i. n. 4205/14.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo n. 4205/14, provvisoriamente esecutivo, notificato 3.11.2014, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore dell'Ente D.A. la somma di € 14.793,99, gli interessi legali dalla domanda e le spese del procedimento, liquidate in € 945,50, di cui € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap;

con nota A00137/21/11/2014/0016993, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato la non opportunità di procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo "trattandosi effettivamente di somme dovute a titolo di so/do del finanziamento spettante all'ente D.A. per il corso di Operatore grafico, finanziato a valere sull'Avviso n. OF/08. Il predetto importo non veniva liquidato a causa del vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 4205/14 di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 4205/14, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1956

Cont. n.647/13/AL Tribunale di Bari - D. S.r.l. / Regione Puglia. Non opposizione a decreto ingiuntivo n. 1062/13.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo n. 1062/13, provvisoriamente esecutivo, notificato 07.05.2013 il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della D. S.r.l. la somma di €. 9.180,00, gli interessi ex D.lgs. 231/02 e le spese della procedura liquidate in € 911,00, di cui € 111,00 per spese borsuali, oltre iva e cap;

con atto dirigenziale n. 92 di repertorio del 13.06.2013, si è proposto di procedere alla liquidazione alla D. S.r.l. della somma di € 16.380,00 relativa alle fatture non pagate, della somma di € 3.043,36 per interessi e di € 2.487,12 per spese di procedura comprensiva cap ed IVA, e della somma di € 360,00 per ritenuta d'acconto, così manifestando implicitamente la non opportunità di procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1062/13 di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1062/13, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1957

Cont. n. 646/13/AL Tribunale di Bari - D. S.r.l. / Regione Puglia. Non opposizione a decreto ingiuntivo n. 1063/13.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con decreto ingiuntivo n. 1063/13, provvisoriamente esecutivo, notificato 07.05.2013 il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della D. S.r.l. la somma di € 7.200,00, gli interessi ex D.lgs. 231/02 e le spese della procedura liquidate in € 911,00, di cui € 111,00 per spese borsuali, oltre iva e cap;

con atto dirigenziale n. 92 di repertorio del 13.06.2013, si è proposto di procedere alla liquidazione alla D. S.r.l. della somma di € 16.380,00 relativa alle fatture non pagate, della somma di € 3.043,36 per interessi e di € 2.487,12 per spese di procedura comprensiva cap ed IVA, e della somma di € 360,00 per ritenuta d'acconto, così manifestando implicitamente la non opportunità di procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1063/13 di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1063/13, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1967

Cont. n. 953/15/SC - Tribunale di Bari - D.G. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno Avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, il sig. D. G., citava in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentire dichiarare illegittima e priva di effetti la determinazione dirigenziale n. 92 del 30.4.2015 del Servizio Caccia e Pesca, la quale aveva revocato

all'attore la concessione di finanziamenti europei previsti dal FEP Puglia 2007/2013, misura 1.5.1 per i pescatori professionali, nell'ambito del programma c.d. "pescaturismo", a causa di alcune infrazioni verificate dalla Guardia di Finanza ;

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessita di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

(valore della controversia: € 22.039,39; settore di spesa: Servizio Caccia e Pesca)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.



Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 10 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza